

Legge del 30/12/2010 n. 238 -

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011

Articolo 1

Art. 1. (Finalita'. Durata degli incentivi fiscali)

Articolo 2

Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari)

Articolo 3

Art. 3. (Caratteristiche dei benefici)

Articolo 4

Art. 4. (Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)

Articolo 5

Art. 5. (Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Articolo 6

Art. 6. (Tutela dei diritti acquisiti)

Articolo 7

Art. 7. (Cause di decadenza dai benefici)

Articolo 8

Art. 8. (Disposizione finanziaria)

Articolo 1 -

Art. 1. (Finalita'. Durata degli incentivi fiscali)

In vigore dal 01/03/2015

Modificato da: Decreto-legge del 31/12/2014 n. 192 Articolo 10

1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilita' del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Hanno diritto ai predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, a partire dalla data del 20 gennaio 2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 (1).

(1) Comma così modificato, da ultimo, dall'[art. 10, comma 12-octies decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2015, n. 11](#). Successivamente il citato [comma 12-octies dell'art. 10 decreto-legge n. 192 del 2014](#) è stato abrogato dall'[art. 16, comma 4 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#). Per gli effetti dell'abrogazione vedasi l'[art. 16, comma 3 decreto legislativo n. 147 del 2015](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2. (Caratteristiche dei soggetti beneficiari)

In vigore dal 07/10/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 14/09/2015 n. 147 Articolo 16

1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:

a) i cittadini dell'Unione europea in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b) i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (1), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(1) Vedasi il [decreto 3 giugno 2011](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3. (Caratteristiche dei benefici)

In vigore dal 28/01/2011

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:

- a) 20 per cento, per le lavoratrici;
- b) 30 per cento, per i lavoratori.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 e' incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attivita' lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 2.

5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, e' computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (1), da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.

(1) Vedasi il provvedimento del 29 luglio 2011.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4. (Gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia)

In vigore dal 28/01/2011

1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla **decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.**

2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze (1), entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società Italia Lavoro Spa.

(1) Vedasi il **decreto 30 marzo 2011.**

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5. (Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

In vigore dal 28/01/2011

1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita', possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6. (Tutela dei diritti acquisiti)

In vigore dal 28/01/2011

1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7. (Cause di decadenza dai benefici)

In vigore dal 28/01/2011

1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 3, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8. (Disposizione finanziaria)

In vigore dal 28/01/2011

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Torna al sommario](#)

